

(N. 1484)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CIASCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1951

Assunzione degli insegnanti di lingua straniera nel ruolo transitorio ordinario della scuola media.

ONOREVOLI SENATORI. — Il seguente progetto di legge si riferisce a due categorie di insegnanti: *a)* vedove di guerra; *b)* perseguitati per motivi politici o razziali.

a) Vedove di guerra. — Per effetto del regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091, le vedove di guerra, abilitate all'insegnamento ed in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1 dello stesso decreto (cioè almeno tre anni di servizio in scuole governative, previo giudizio favorevole sullo stesso insegnamento) potevano, a loro domanda, essere assunte nei ruoli dell'insegnamento degli ordini elementare, medio, superiore, femminile ed artistico, anche se avessero superato il limite massimo di età fissato per i concorsi. Questo vantaggio, riconosciuto alle vedove di guerra, veniva, in un certo senso, ristretto dal comma 1° dell'articolo 3 dello stesso decreto, il quale prescriveva: *a)* che la nomina nei ruoli fosse disposta per l'insegnamento e per l'ordine di scuole in cui la vedova di guerra aveva conseguita l'abilitazione; *b)* e che qualora il titolo desse adito all'insegnamento della materia in scuole di ordine diverso, ma, ben inteso, di

pari grado, l'assegnazione ad uno o ad altro ordine di scuole fosse disposta dal Ministro della pubblica istruzione in base alla domanda della interessata, all'insegnamento effettivamente impartito per un triennio dall'aspirante ed alle informazioni favorevoli circa il servizio prestato.

Dalla data dell'applicazione della legge ad oggi, se un numero relativamente elevato di vedove di guerra si è potuto giovare della notevole larghezza accordata, tuttavia ne è rimasto fuori un certo numero di esse abilitate all'insegnamento di lingue straniere. E ciò perchè, essendo la loro sistemazione nei ruoli subordinata all'esistenza delle cattedre nello stesso ordine e per la stessa materia nella quale ciascuna aspirante aveva conseguita l'abilitazione, mancando le cattedre o essendo queste in numero inadeguato, veniva a cadere *ipso facto* o a rendersi assai problematica la possibilità della loro sistemazione nei ruoli. La deficienza, ad esempio, di cattedre di lingua francese nelle scuole tecniche, negli otto anni dal 1942 ad oggi, è stata tale, da rendere

la legge medesima pressocchè inoperante; sicchè il vantaggio riconosciuto a quella categoria di persone, il cui coniuge aveva servito il Paese col sacrificio massimo della vita, era rimasto un puro diritto, vuoto di contenuto.

Il provvedimento proposto col presente disegno di legge, offrendo alle vedove di guerra, insegnanti ed abilitate, la possibilità dell'assunzione nei ruoli della scuola media, purchè laureate, ovvero diplomate a conclusione di un corso di studi a carattere universitario, intende aprire loro una possibilità di sistemazione, che, attesa dal 1942 in poi, ancora per troppo tempo si protrarrebbe, se le vedove di guerra dovessero attendere la vacanza di cattedre di lingue in ordini di scuole diversi da quelli della scuola media. È, dunque, un provvedimento che mentre dà un contenuto concreto alla benevolenza dichiarata a loro riguardo dal regio decreto del 24 agosto 1942, intende, alla fine, soddisfare un'aspirazione alla sistemazione nei ruoli, che, secondo la mente del legislatore, doveva essere rapidamente appagata, come si evince dagli articoli 3 e 4 del predetto decreto.

Il passaggio da un ruolo all'altro è un provvedimento di equità, che mentre non nuoce alla scuola, non reca al bilancio dello Stato un ulteriore aggravio (salvo, ben inteso, quello della iniziale sistemazione nei ruoli); e può essere accolto tranquillamente anche perchè, pur consentendo alle predette insegnanti di essere sistemate nei ruoli, anche se abbiano superato il limite massimo dell'età stabilita per i concorsi, rimane ferma la limitazione prevista dal comma 1° dell'articolo 3 del regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091, e cioè che l'assegnazione nei ruoli della scuola media, è disposta per sedi non comprese fra quelle alle quali si accede per concorsi speciali.

b) *Perseguitati politici e razziali.* — Il secondo gruppo di cui nel presente disegno di legge riguarda coloro che essendo in possesso del titolo legale di studio per l'ammissione ai corrispondenti concorsi ordinari, titolo conseguito prima del 1943, non poterono prendere parte ai detti concorsi, o perchè esclusi da questi con decisione ministeriale per comportamento contrario al regime fascista, o perchè appartenenti alla razza ebraica, o perchè furono man-

dati al confino, o subirono condanne penali o altre pene afflittive per il loro comportamento antifascista, o furono costretti ad espatriare per sottrarsi a persecuzioni politiche, o per un provvedimento dell'autorità governativa, non posteriore al 25 luglio 1943, furono impediti, anche di fatto, dal presentarsi ai concorsi; categorie tutte di insegnanti, analiticamente indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, al quale il presente disegno di legge intende esplicitamente far riferimento.

Per queste categorie il citato decreto disponeva particolari concorsi per soli titoli, e per i posti di insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media poneva, come condizione per esservi ammessi, il possesso della idoneità o dell'abilitazione relativa al concorso al quale essi chiedevano di essere ammessi (art. 2). L'articolo 19 stabiliva che qualora il numero dei vincitori dei concorsi (cioè dei candidati che avessero conseguito sette decimi dei punti assegnati alle prove di esame e non meno di sei decimi in ognuna di esse) fosse risultato superiore al numero dei posti vacanti alla data di espletamento dei concorsi, la nomina degli altri aventi diritto doveva essere disposta negli anni successivi, limitatamente però a non più di un quinto dei posti che risultassero vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico. E ciò sino ad esaurimento della rispettiva graduatoria.

Orbene anche per le graduatorie dei perseguitati per motivi politici e razziali, vincitori dei concorsi a cattedre di lingue straniere nelle scuole tecniche, è avvenuto che la nomina nei ruoli è proceduta con lentezza, dato il limitato numero delle cattedre effettivamente disponibili, e data la limitazione fissata dall'articolo 19 del citato decreto 21 aprile 1947, n. 373, in non più di un quinto delle cattedre che risultassero vacanti di anno in anno.

Ciò premesso, è facile prevedere che l'esaurimento della graduatoria si potrà avere solo dopo un lungo numero di anni, con pregiudizio soprattutto di quelli che attendono alla porta e si vedono da un anno all'altro frustrata la speranza di entrarvi, cioè di essere nominati nei ruoli. È vero che il loro diritto di nomina, garantito dal decreto legislativo

21 aprile 1947, n. 373, non si perime, anche se si rimanda la nomina ad epoca nella quale gli interessati possono avere superato i normali limiti di età; ma è anche penoso che categorie di vincitori di concorsi quali i perseguitati politici e razziali, — particolarmente benemerite, perchè vittime di odiosi provvedimenti del regime fascista e perchè con loro sacrificio tennero accesa la fiaccola della libertà e della democrazia, — debbano ancora atten-

dere, chissà sino a quando, la sistemazione nei ruoli.

Il provvedimento in esame, che interessa esclusivamente la breve cerchia dei vincitori dei concorsi a cattedre di lingua straniera nelle scuole tecniche, mentre è ispirato a motivi di equità e di comprensibile umanità, è, per la ristretta cerchia delle persone alle quali verrà applicato, tale, da non turbare, anzi da favorire, il buon andamento della scuola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, con decorrenza 1° ottobre 1950 salvo le retrodatazioni previste, nei posti di ruolo transitorio ordinario delle scuole medie i seguenti insegnanti di lingua straniera, laureati, ovvero diplomati a conclusione di un corso di studi a carattere universitario:

a) vedove di guerra di cui al regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091 e successive modificazioni;

b) gli inclusi nelle graduatorie dei vincitori di concorso per cattedre di lingue straniere nelle scuole tecniche, riservati, in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, a perseguitati politici e razziali, a quanti furono costretti ad espatriare, o furono impediti anche di fatto, da un provvedimento gover-

nativo di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373.

Art. 2.

L'assegnazione nei ruoli della scuola media è disposta per sedi non comprese fra quelle alle quali si accede per concorso speciale, di cui all'articolo 9 della legge 1° giugno 1942, n. 675.

Art. 3.

Per quanto non è contemplato dalla presente legge si fa esplicito riferimento alle disposizioni del citato decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, in quanto però queste non siano in contrasto con l'intento della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.